



Aggiornamento normativo del 04/02/2021

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2196 del 17/12/2020 (Pubblicato il 23 dicembre 2020 sulla G.U.U.E. n. L 434) - "Che modifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi".

Modifica Allegato III del Regolamento (CE) n. 1235/2008 che reca l'elenco dei Paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel Regolamento (CE) n. 834/2007.

Con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 la Commissione Europea ha dato seguito alle informazioni ricevute dai Paesi terzi, i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel Regolamento (CE) n. 834/2007, apportando le seguenti modifiche:

«AUSTRALIA»

Secondo le informazioni fornite dall'Australia, l'autorità competente australiana ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, denominato «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo all'Australia, è inserita la seguente riga:

«AU-BIO-007	Southern Cross Certified Australia Pty Ltd	https://www.sxcertified.com.au
-------------	--	---

«CANADA»

L'autorità competente canadese ha comunicato:

A) che l'accREDITAMENTO di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l'accREDITAMENTO di «Global Organic Alliance» è stato annullato. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo al Canada, le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» e CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» sono state soppresse.

B) che gli indirizzi internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ Le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-017 e CA-ORG-019 sono sostituiti dal testo seguente:

«CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	http://www.qai-inc.com
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	http://www.quebecvrai.org/ »

«CILE»

Poiché il Cile continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 e l'equivalenza è scaduta il 31 dicembre 2020, è stata prorogata la data di scadenza dell'inclusione nell'elenco dei Paesi in regime di equivalenza, a tempo indeterminato. Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Periodo di inclusione nell'elenco:** «indeterminata».

«INDIA»

L'autorità competente indiana ha comunicato:

A) che il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» è stato sospeso e che il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency» è stato revocato. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo all'India, le righe corrispondenti ai numeri di codice IN-ORG-015 «Vedic Organic Certification Agency» e IN-ORG-020 «Intertek India Pvt Ltd» sono state soppresse.

B) che gli indirizzi internet di «Bureau Veritas (India) Pvt. Limited», «CU Inspections India Pvt Ltd», «ECOCERT India Pvt. Ltd.», «TQ Cert Services Private Limited», «IMO Control Pvt. Ltd», «CU Inspections India Pvt Ltd», «OneCert International Private Limited», «Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)», «Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)», «Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)», «Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)», «Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)», «Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

«IN-ORG-003	Bureau Veritas (India) Pvt. Limited	www.bureauveritas.co.in
IN-ORG-004	CU Inspections India Pvt Ltd	www.controlunion.com
IN-ORG-005	ECOCERT India Pvt. Ltd.	www.ecocert.in
IN-ORG-006	TQ Cert Services Private Limited	www.tqcert.in
IN-ORG-007	IMO Control Pvt. Ltd	www.imocontrol.in
IN-ORG-012	OneCert International Private Limited	www.onecertinternational.com
IN-ORG-014	Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)	www.usoca.org
IN-ORG-016	Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)	www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca
IN-ORG-017	Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)	www.cgcert.com
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpsoca.org



IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)	www.ossopca.org
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)	www.gopca.in»

C) il riconoscimento di 8 nuovi organismi di controllo, denominati «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency»; pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo all'India, sono inserita le seguenti righe:

«IN-ORG-027	Karnataka State Organic Certification Agency	www.kssoca.org
IN-ORG-028	Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)	www.ssoca.in
IN-ORG-029	Global Certification Society	www.glocert.org
IN-ORG-030	GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd	www.greencertindia.in
IN-ORG-031	Telangana State Organic Certification Authority	www.tsoca.telangana.gov.in
IN-ORG-032	Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)	www.bsoca.co.in
IN-ORG-033	Reliable Organic Certification Organization	https://rococert.com
IN-ORG-034	Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)	http://www.agricertbocb.in»

«GIAPPONE»

L'autorità competente giapponese ha comunicato:

A) che il riconoscimento di «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» sono stati revocati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo all'India, le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-026 «Association of Certified Organic Hokkaido» e JP-BIO-030 «LIFE Co., Ltd.» sono state soppresse.

B) che gli indirizzi internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

«JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	http://eoaa.sakura.ne.jp/
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	https://www.kanhokyo.or.jp/
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	https://rrofi.jp/
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	http://www.kumayuken.org/
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	https://woca.jpn.org/w/
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	http://www.infrc.or.jp/»



C) che il nome e l'indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

JP-BIO-021	ACCIS Inc.	https://www.accis.jp/
------------	------------	---

D) il riconoscimento di 3 nuovi organismi di controllo, denominati «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» e «Okayama Agriculture Development Institute»; pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo al Giappone, sono inserite le seguenti righe:

«JP-BIO-038	Japan Agricultural Standard Certification Alliance	http://jascert.or.jp/
JP-BIO-039	Japan Grain Inspection Association	http://www.kokken.or.jp/ JP-BIO-
JP-BIO-040	Okayama Agriculture Development Institute	http://www.nokaiken.or.jp »

«REPUBBLICA DI COREA»

L'autorità competente coreana ha comunicato il riconoscimento di 2 nuovi organismi di controllo, denominati «Hankyong Certification Center Co., Ltd.» e «Ctforum. LTD»; pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

✚ al punto 5 «Organismi di controllo», del testo relativo alla Corea, sono inserite le seguenti righe:

«KR-ORG-036	Hankyong Certification Center Co., Ltd.	https://blog.naver.com/hk61369
KR-ORG-037	Ctforum. LTD	http://blog.daum.net/ctforum »

«STATI UNITI»

L'autorità competente degli Stati Uniti ha comunicato:

A) che gli indirizzi internet di «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» e «Yolo County Department of Agriculture» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

«US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship	https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	https://www.marincounty.org/depts/ag/moca
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag



US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services	www.agriculture.nh.gov
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

B) che il nome di «Oklahoma Department of Agriculture» è cambiato. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry	www.oda.state.ok.us
------------	---	--

C) che il nome e l'indirizzo internet di «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems» sono cambiati. Pertanto, con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

«US-ORG-001	Where Food Comes From Organic	www.wfcfororganic.com
US-ORG-009	Department of Plant Industry – Clemson University	www.clemson.edu/organic
US-ORG-038	Americert International (OIA North America, LLC)	http://www.americertorganic.com/home
US-ORG-053	SCS Global Services, Inc.	www.SCSglobalservices.com



Modifica Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 che reca l'elenco degli Organismi e delle Autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei Paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

L'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei Paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

Successivamente all'esame delle domande di modifica delle specifiche presentate dagli organismi di controllo inclusi nell'elenco, con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 il legislatore ha ritenuto necessario apportare delle modifiche all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie sono soddisfatte.

Con il Regolamento in oggetto, a decorrere dal **31 dicembre 2020**, il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

PERIODO DI INCLUSIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO NELL'ALLEGATO IV

In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, la data di scadenza del riconoscimento degli Organismi di controllo elencati nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, già fissato per il 30 giugno 2021, con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 il punto 5, relativo ai seguenti Organismi di controllo, è così sostituito:

«**A CERT European Organization for Certification S.A.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Agreco R.F. Göderz GmbH**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDÀ**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Albinspekt**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Australian Certified Organic**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Balkan Biocert Skopje**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Bioagricert S.r.l.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**BIOCert Indonesia**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.



«**Biocert International Pvt Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**BioGro New Zealand Limited**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Bio.inspecta AG**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Bio Latina Certificadora**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Bureau Veritas Certification France SAS**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Caucascert Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**CCOF Certification Services**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**CCPB Srl**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**CERES Certification of Environmental Standards GmbH**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Certisys**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Company of Organic Agriculture in Palestine** »: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Control Union Certifications**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**DQS Polska sp. z o.o.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Ecocert SA**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Ecoglobe**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Ecovivendi d.o.o. Belgrade**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Ekoagros**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**FairCert Certification Services Pvt Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**IBD Certificações Ltda.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**IMOCert Latinoamérica Ltda.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**IMO Control Private Limited**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Indocert**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.



«**Istituto Certificazione Etica e Ambientale**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Japan Organic and Natural Foods Association**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**LACON GmbH**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Letis S.A.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Mayacert**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**NASAA Certified Organic Pty Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**OneCert International PVT Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Oregon Tilth**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organic agriculture certification Thailand (ACT)**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organic Control System**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organic crop improvement association**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organic Standard**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organización Internacional Agropecuaria**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Organska Kontrola**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**ORSER**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Q-check**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Quality Assurance International**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Servicio de Certificación CAAE S.L.U.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Soil Association Certification Limited**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Suolo e Salute S.r.l.**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**Tse-Xin Organic Certification Corporation**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**TÜV Nord Integra**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«**SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"**»: 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.



ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DALL'ALTRO

A seguito dell'adozione della Decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE – Repubblica di San Marino (che stabilisce che, nei Regolamenti in materia di agricoltura biologica, i termini «Stato membro» o «Stati membri» comprendono anche la Repubblica di San Marino), gli scambi commerciali rientrano nell'Unione doganale e non in regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

Per quanto in premessa, la voce San Marino, come Paese terzo, è stata rimossa dall'autorizzazione dei seguenti Organismi di controllo:

«Bioagricert S.r.l.» - SM-BIO-132;

«CCPB S.r.l.» - SM-BIO-102;

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e «Suolo e Salute S.r.l.» - SM-BIO-115;

«Suolo e Salute srl» - SM-BIO-150

che figurano nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

INSERIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO NELL'ALLEGATO IV, MODIFICHE DELLE SPECIFICHE ED ESTENSIONE AREE GEOGRAFICHE

«AfriCert Limited»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo AfriCert Limited, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) in relazione a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «**A CERT European Organization for Certification S.A.**» è inserito il nuovo testo seguente:

AfriCert Limited

1. Indirizzo: Plaza 2000 1st Floor, East Wing - Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2. Sito Internet: www.africertlimited.co.ke

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F



BI-BIO-184	Burundi	X	X	—	—	—	—
CD-BIO-184	Repubblica democratica del Congo	X	X	—	—	—	—
GH-BIO-184	Ghana	X	X	—	—	—	—
KE-BIO-184	Kenya	X	X	—	—	—	—
TZ-BIO-184	Tanzania	X	X	—	—	—	—
UG-BIO-184	Uganda	X	X	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«AGRICERT – CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA, la Commissione ha esteso l'ambito geografico del riconoscimento del suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione ad Azerbaigian, Brasile, Camerun, Cina, Capo Verde, Georgia, Ghana, Cambogia, Kazakistan, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor Leste, Turchia e Vietnam.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo alla Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Azerbaigian», «Brasile», «Camerun», «Cina», «Capo Verde», «Georgia», «Ghana», «Cambogia», «Kazakistan», «Marocco», «Messico», «Panama», «Paraguay», «Senegal», «Timor Leste», «Turchia» e «Vietnam».

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
«AZ-BIO-172	Azerbaigian	X	—	—	X	—	—
BR-BIO-172	Brasile	X	—	—	X	—	—
CM-BIO-172	Camerun	X	—	—	X	—	—



CN-BIO-172	Cina	X	—	—	X	—	—
CV-BIO-172	Capo Verde	X	—	—	X	—	—
GE-BIO-172	Georgia	X	—	—	X	—	—
GH-BIO-172	Ghana	X	—	—	X	—	—
KH-BIO-172	Cambogia	X	—	—	X	—	—
KZ-BIO-172	Kazakhstan	X	—	—	X	—	—
MA-BIO-172	Marocco	X	—	—	X	—	—
MX-BIO-172	Messico	X	—	—	X	—	—
PA-BIO-172	Panama	X	—	—	X	—	—
PY-BIO-172	Paraguay	X	—	—	X	—	—
SN-BIO-172	Senegal	X	—	—	X	—	—
TL-BIO-172	Timor Leste	X	—	—	X	—	—
TR-BIO-172	Turchia	X	—	—	X	—	—
VN-BIO-172	Vietnam	X	—	—	X	—	—

«BIOAGRICERT SRL»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo BioAgricert S.r.l., la Commissione ha esteso l'ambito geografico del riconoscimento del suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), in relazione ad Afghanistan, Azerbaigian, Etiopia, Georgia, Kirghizistan, Moldova e Russia;
- B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), in relazione ad Albania, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, Figi, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Myanmar/Birmania, Nepal, Filippine, Singapore, Repubblica di Corea, Togo, Ucraina e Vietnam;
- D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), in relazione alla Serbia;
- B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), in relazione al Senegal;
- B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione a Laos e Turchia.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un Paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al BioAgricert S.r.l. sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Afghanistan», «Albania», «Azerbaijan», «Bangladesh», «Brasile», «Ecuador», «Etiopia», «Fiji», «Georgia», «Indonesia», «India», «Kirghizistan», «Cambogia», «Repubblica di Corea», «Kazakhstan», «Laos», «Marocco», «Moldova», «Myanmar/Birmania», «Malaysia», «Nepal», «Filippine», «Serbia», «Russia», «Singapore», «Senegal», «Togo», «Turchia», «Ucraina», «Vietnam».

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
«AF-BIO-132	Afghanistan	x	—	—	x	—	—
AL-BIO-132	Albania	x	x	—	x	x	—
AZ-BIO-132	Azerbaijan	x	—	—	x	—	—
BD-BIO-132	Bangladesh	x	x	—	x	—	—
BR-BIO-132	Brasile	x	x	—	x	—	—
EC-BIO-132	Ecuador	x	x	—	x	—	—
ET-BIO-132	Etiopia	x	—	—	x	—	—
FJ-BIO-132	Fiji	x	x	—	x	—	—
GE-BIO-132	Georgia	x	—	—	x	—	—
ID-BIO-132	Indonesia	—	x	—	x	—	—
IN-BIO-132	India	—	x	—	x	—	—
KG-BIO-132	Kirghizistan	x	—	—	x	—	—
KH-BIO-132	Cambogia	x	x	—	x	—	—
KR-BIO-132	Repubblica di Corea	x	x	—	—	—	—
KZ-BIO-132	Kazakhstan	x	x	—	x	x	—
LA-BIO-132	Laos	x	x	—	x	x	—
MA-BIO-132	Marocco	x	x	—	x	—	—
MD-BIO-132	Moldova	x	—	—	x	—	—
MM-BIO-132	Myanmar/Birmania	x	x	—	x	—	—
MY-BIO-132	Malaysia	x	x	—	x	x	—
NP-BIO-132	Nepal	x	x	—	x	—	—
PH-BIO-132	Filippine	x	x	—	x	—	—
RS-BIO-132	Serbia	x	x	—	x	—	—
RU-BIO-132	Russia	x	—	—	x	—	—
SG-BIO-132	Singapore	x	x	—	x	x	—
SN-BIO-132	Senegal	x	x	—	x	—	—
TG-BIO-132	Togo	x	x	—	x	—	—
TR-BIO-132	Turchia	x	x	—	x	x	—
UA-BIO-132	Ucraina	x	x	—	x	—	—
VN-BIO-132	Vietnam	x	x	—	x	—	—»

«BIOGRO NEW ZEALAND LIMITED»

La Commissione Europea, sulla base delle informazioni ricevute dall'Organismo di controllo «BioGro New Zealand Limited», con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 ha provveduto a modificare l'indirizzo come di seguito riportato:

Nel testo relativo a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Indirizzo: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nuova Zelanda».

«BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE SAS»

La Commissione Europea, sulla base delle informazioni ricevute dall'Organismo di controllo «Bureau Veritas Certification France SAS», con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 ha provveduto a modificare l'indirizzo come di seguito riportato:

Nel testo relativo a «Bureau Veritas Certification France SAS», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Indirizzo: Le Triangle de l'Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francia».

«CAUCASCERT LTD»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Caucascert Ltd, la Commissione ha esteso l'ambito geografico del riconoscimento del suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) in relazione alla Turchia.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a Caucascert Ltd sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Turchia».

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
«TR-BIO-117	Turchia	X	—	—	—	—	—

«CERTIFICADORA BIOTROPICO SA»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Certificadora Biotropico SA, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione alla Colombia.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» è inserito il nuovo testo seguente:

Certificadora Biotropico S.A

1. Indirizzo: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia
2. Sito Internet: www.biotropico.com
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-186	Colombia	X	—	—	X	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«CONTROL UNION CERTIFICATIONS»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Control Union Certifications, la Commissione ha esteso l'ambito geografico del riconoscimento del suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione a Bosnia-Erzegovina e Qatar;
- C (Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati) e F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Cile;

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al Control Union Certifications:

- A) sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Bosnia-Erzegovina» e «Qatar»:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-149	Bosnia- Erzegovina	X	—	—	X	—	—
QA-BIO-149	Qatar	X	—	—	X	—	—

- B) la riga relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CL-BIO-149	Cile	X	X	X	X	—	X



«DQS POLSKA SP. Z.O.O.»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo DQS Polska sp. z o.o., la Commissione ha esteso l'ambito geografico del riconoscimento del suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione a Brasile, Bielorussia, Indonesia, Kazakistan, Libano, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a DQS Polska sp. z o.o. sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Brasile», «Bielorussia», «Indonesia», «Kazakistan», «Libano», «Messico», «Malaysia», «Nigeria», «Filippine», «Pakistan», «Serbia», «Russia», «Turchia», «Taiwan», «Ucraina», «Uzbekistan», «Vietnam» e «Sud Africa»:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR-BIO-181	Brasile	X	X	—	X	—	—
BY-BIO-181	Bielorussia	X	X	—	X	—	—
ID-BIO-181	Indonesia	X	X	—	X	—	—
KZ-BIO-181	Kazakistan	X	X	—	X	—	—
LB-BIO-181	Libano	X	X	—	X	—	—
MX-BIO-181	Messico	X	X	—	X	—	—
MY-BIO-181	Malaysia	X	X	—	X	—	—
NG-BIO-181	Nigeria	X	X	—	X	—	—
PH-BIO-181	Filippine	X	X	—	X	—	—
PK-BIO-181	Pakistan	X	X	—	X	—	—
RS-BIO-181	Serbia	X	X	—	X	—	—
RU-BIO-181	Russia	X	X	—	X	—	—
TR-BIO-181	Turchia	X	X	—	X	—	—



TW-BIO-181	Taiwan	X	X	—	X	—	—
UA-BIO-181	Ucraina	X	X	—	X	—	—
UZ-BIO-181	Uzbekistan	X	X	—	X	—	—
VN-BIO-181	Vietnam	X	X	—	X	—	—
ZA-BIO-181	Sud Africa	X	X	—	X	—	—

«ECOCERT SA»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Ecocert SA, la Commissione ha:

- esteso l'ambito geografico del riconoscimento per le categorie di prodotti E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione al Cile;
- ha revocato il riconoscimento per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) in relazione alla Russia.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al Ecocert SA sono modificate, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Cile» e «Russia», come di seguito specificato:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CL-BIO-154	Cile	X	X	—	X	X	X
RU-BIO-154	Russia	—	—	—	X	X	—

«ECOGLOBE»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Ecoglobe, la Commissione ha eliminato l'Afghanistan e il Pakistan dall'elenco dei Paesi terzi per i quali il suddetto Organismo è stato riconosciuto.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al Ecoglobe sono soppresse, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Afghanistan» e «Pakistan».

«ECOGRUPPO ITALIA»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Ecogruppo Italia, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati) in relazione ad Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia;
- B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) in relazione ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Turchia;
- D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione a Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia;
- E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione alla Turchia.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Ecoglobe» è inserito il nuovo testo seguente:

Ecogruppo Italia

1. Indirizzo: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italia

2. Sito Internet: <http://www.ecogruppoitalia.it>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-187	Armenia	X	X	—	—	—	—
AZ-BIO-187	Azerbaigian	X	—	—	—	—	—
BA-BIO-187	Bosnia-Erzegovina	X	X	—	—	—	—
KZ-BIO-187	Kazakhstan	X	—	—	—	—	—
ME-BIO-187	Montenegro	X	X	—	X	—	—
MK-BIO-187	Macedonia del Nord	X	—	—	X	—	—
RS-BIO-187	Serbia	X	X	—	X	—	—
Tr-BIO-187	Turchia	X	X	—	X	X	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«ETKO EKOLOJIK TARIM KONTROL ORG LTD STI»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione alla Turchia.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Ekoagros» è inserito il nuovo testo seguente:

ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti

1. Indirizzo: 160 Nr 13 Daire 3, Izmir 35100, Turchia
2. Sito Internet: www.etko.com.tr
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-109	Turchia	X	—	—	X	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«FLORIDA CERTIFIED ORGANIC GROWERS AND CONSUMERS, INC. (FOG), DBA AS QUALITY CERTIFICATION SERVICES (QCS)»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS), la Commissione ha:

- esteso l'ambito geografico del riconoscimento per le categorie di prodotti: A (Prodotti vegetali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) ed E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione agli Emirati Arabi Uniti;
- esteso il riconoscimento per la categoria di prodotti: A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione a Costa Rica;



- esteso il riconoscimento per la categoria di prodotti: E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione a Turchia.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS):

- è inserita, nell'ordine dei numeri di codice, la riga corrispondente al Paese terzo «Emirati arabi uniti»:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-144	Emirati arabi uniti	X	—	—	X	X	—

- le righe corrispondenti a «Costa Rica» e «Turchia» sono modificate come segue:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CR-BIO-144	Costa Rica	X	—	—	X	X	—
TR-BIO-144	Turchia	X	—	—	X	X	X

«KIWA SATIVA»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Kiwa Sativa, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione alla Guinea Bissau.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» è inserito il nuovo testo seguente:



Kiwa Sativa

1. Indirizzo: Rua Robalo Gouveia, 1, 1 A, 1900-392, Lisbona, Portogallo

2. Sito Internet: <http://www.sativa.pt>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GW-BIO-188	Guinea Bissau	X	—	—	X	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«NASAA CERTIFIED ORGANIC PTY LTD»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo NASAA Certified Organic Pty Ltd, la Commissione ha:

- esteso il riconoscimento per le categorie di prodotti: B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) per Australia, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Singapore, Timor Leste, Tonga e Samoa.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al NASAA Certified Organic Pty Ltd:

- sono modificate, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondente ai seguenti Paesi terzi:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-119	Australia	—	X	—	X	—	—
CN-BIO-119	Cina	X	X	—	X	—	—
IN-BIO-119	Indonesia	X	X	—	X	—	—
LK-BIO-119	Sri Lanka	X	X	—	X	—	—
MY-BIO-119	Malaysia	X	X	—	X	—	—
NP-BIO-119	Nepal	X	X	—	X	—	—
PG-BIO-119	Papua Nuova Guinea	X	X	—	X	—	—
SB-BIO-119	Isole Salomone	X	X	—	X	—	—
SG-BIO-119	Singapore	X	X	—	X	—	—
TL-BIO-119	Timor Leste	X	X	—	X	—	—
TO-BIO-119	Tonga	X	X	—	X	—	—
WS-BIO-119	Samoa	X	X	—	X	—	—



«ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND (ACT)»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organic Agriculture Certification Thailand (ACT), la Commissione ha:

- esteso il riconoscimento per le categorie di prodotti: A (Prodotti vegetali non trasformati) per Malaysia e Nepal;
- revocato il riconoscimento per Myanmar/Birmania.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo al Organic Agriculture Certification Thailand (ACT):

- sono modificate, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondente ai seguenti Paesi terzi:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MY-BIO-121	Malaysia	X	—	—	X	—	—
NP-BIO-121	Nepal	X	—	—	X	—	—

- è soppressa, nell'ordine dei numeri di codice, la riga corrispondente al Paese terzo «Myanmar/Birmania».

«ORGANIC FOOD DEVELOPMENT AND CERTIFICATION CENTER OF CINA (OFDC)»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC), la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti:

- A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione alla Cina.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ttd» è inserito il nuovo testo seguente:

Organic Food Development and Certification Center Of Cina (OFDC)

1. Indirizzo: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Cina

2. Sito Internet: <http://www.ofdc.org.cn>



3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-191	Cina	X	—	—	X	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL AGROPECUARIA»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organización Internacional Agropecuaria, la Commissione ha:

- esteso l'ambito geografico del riconoscimento per le categorie di prodotti: A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) in relazione a Ucraina e Turchia;
- esteso il riconoscimento per la categoria di prodotti: E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione alla Russia.

Per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e per i Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a Organización Internacional Agropecuaria:

- è modificata la riga corrispondente al seguente Paese terzo:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
RU-BIO-110	Russia	X	—	—	X	X	—

- sono inserite, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai seguenti Paesi terzi:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UA-BIO-110	Ucraina	X	—	—	X	—	—
TR-BIO-110	Turchia	X	—	—	X	—	—



«Q-CHECK»

La Commissione ha rettificato il codice ISO relativo al Kosovo per l'Organismo Q-Check.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a Q-Check la riga corrispondente al Paese terzo «Kosovo» è sostituita, nell'ordine dei numeri di codice, dal seguente testo:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
XK-BIO-179	Kosovo	X	—	—	X	—	—

«SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED»

Successivamente alla richiesta di modificare le proprie specifiche nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Soil Association Certification Limited, la Commissione ha:

- esteso l'ambito geografico del riconoscimento per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), C (Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Regno Unito (**Vedi sotto Brexit**);
- revocato, su richiesta del suddetto Organismo di controllo, il riconoscimento per le categorie di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) in relazione al Camerum e al Sud Africa.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a Soil Association Certification Limited sono modificate, nell'ordine dei numeri di codice, le righe corrispondenti ai Paesi terzi «Camerum» e «Sud Africa», come di seguito specificato:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CM-BIO-142	Camerum	—	—	—	X	—	—
ZA-BIO-142	Sud Africa	X	—	—	X	—	—

«SOUTHERN CROSS CERTIFIED AUSTRALIA PTY LTD»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Southern Cross Certified Australia Pty Ltd, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti:



- A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione a Figi, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga e Vanuatu;
- B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), solo per il vino ed il lievito, ed E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione all'Australia.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Soil Association Certification Limited» è inserito il nuovo testo seguente:

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

1. Indirizzo: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia

2. Sito Internet: <https://www.sxcertified.com.au>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-194	Australia ⁽¹⁾	—	X	—	X	X	—
FJ-BIO-194	Figi	X	X	—	X	X	—
MY-BIO-194	Malaysia	X	X	—	X	X	—
SG-BIO-194	Singapore	X	X	—	X	X	—
TO-BIO-194	Tonga	X	X	—	X	X	—
VU-BIO-194	Vanuatu	X	X	—	X	X	—
WS-BIO-194	Samoa	X	X	—	X	X	—

(1) Per questo Organismo di controllo, il riconoscimento per la categoria di prodotti D in relazione all'Australia copre solo il vino e il lievito

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«SRS CERTIFICATION GmbH»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo SRS Certification GmbH, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) ed E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) in relazione a Cina e Taiwan.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» è inserito il nuovo testo seguente:

SRS Certification GmbH

1. Indirizzo: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Germania
2. Sito Internet: <http://www.srs-certification.com>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-195	Cina	X	—	—	X	X	—
TW-BIO-195	Taiwan	X	—	—	X	X	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

BREXIT:

L'ACCORDO TRA IL REGNO UNITO E L'UNIONE EUROPEA PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1° febbraio 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» hanno chiesto di essere riconosciuti, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 834/2007, come Organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nel Regno Unito in quanto Paese terzo.



La Commissione europea, in base alle informazioni fornite dai suddetti Organismi di controllo, con il Reg. (UE) 2020/2196, ha apportato le seguenti modifiche, a decorrere dal **1° gennaio 2021**:

«BIODYNAMIC ASSOCIATION CERTIFICATION»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Biodynamic Association Certification, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Regno Unito.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Biocert International Pvt Ltd» è inserito il nuovo testo seguente:

Biodynamic Association Certification

1. Indirizzo: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito
2. Sito Internet: <http://bdcertification.org.uk/>
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-185	Regno Unito (*)	X	X	—	X	—	X

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

4. Eccezioni: prodotti in conversione.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«ORGANIC FARMERS & GROWERS C.I.C.»



Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organic Farmers & Growers C.I.C, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati – Tranne l'apicoltura), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Regno Unito.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Organic crop improvement association» è inserito il nuovo testo seguente:

Organic Farmers & Growers C.I.C

1. Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2. Sito Internet: <http://ofgorganic.org/>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-189	Regno Unito (*)	X	X	—	X	X	X

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

4. Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«ORGANIC FARMERS & GROWERS (SCOTLAND) LTD»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati – Tranne l'apicoltura), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Regno Unito.



Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Organic Farmers & Growers C.I.C.» è inserito il nuovo testo seguente:

Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd

1. Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2. Sito Internet: <https://ofgorganic.org/about/scotland>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-190	Regno Unito (*)	X	X	—	X	X	X

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

4. Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«ORGANIC FOOD FEDERATION»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Organic Food Federation, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) in relazione al Regno Unito.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:



Dopo il testo relativo a «Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» è inserito il nuovo testo seguente:

Organic Food Federation

1. Indirizzo: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Regno Unito

2. Sito Internet: <http://www.orgfoodfed.com>

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-192	Regno Unito (*)	X	X	—	X	X	X

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«QUALITY WELSH FOOD CERTIFICATION LTD»

Successivamente alla presentazione della domanda di inclusione nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Quality Welsh Food Certification Ltd, la Commissione ha autorizzato il suddetto Organismo per le categorie di prodotti D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), in relazione al Regno Unito.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il nuovo testo seguente:

Quality Welsh Food Certification Ltd

1. Indirizzo: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Regno Unito

2. Sito Internet: www.qwfc.co.uk

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-193	Regno Unito (*)	—	—	—	X	—	—

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED»

Successivamente alla presentazione di estensione dell'ambito geografico nell'elenco dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008, da parte dell'Organismo di controllo Soil Association Certification Limited, la Commissione ha modificato l'autorizzazione del suddetto Organismo per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati), C (Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati), D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti), E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) ed F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione), in relazione al Regno Unito.

Per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Al punto 3 del testo relativo a Soil Association Certification Limited:

- è inserita, nell'ordine dei numeri di codice, la riga corrispondente al seguente Paese terzo:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GB-BIO-142	Regno Unito (*)	X	X	X	X	X	X

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l'Irlanda del Nord.

Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

4. Eccezioni: prodotti in conversione.

Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 31 dicembre 2021.

«IRLANDA DEL NORD»

L'Irlanda del Nord, pur facendo parte della Regno Unito, beneficerà delle regole del mercato comune della UE e, pertanto, gli alimenti biologici rimarranno certificati e commercializzati secondo il Reg. (CE) 834/2007. Non ci saranno modifiche alle importazioni o esportazioni di alimenti biologici tra l'Irlanda del Nord e l'UE. Il commercio di prodotti organici continuerà come prima.

Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 834/2007, l'Autorità competente dell'Irlanda del Nord può conferire competenze di controllo ad Autorità di controllo e delegare compiti di controllo a Organismi di controllo

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO DALL'ALLEGATO IV

«OVERSEAS MERCHANDISING INSPECTION CO. LTD»

L'Organismo di controllo «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.», ha informato la Commissione di cessare l'attività di certificazione in tutti i Paesi terzi per i quali era riconosciuto, pertanto la Commissione Europea, sulla base delle informazioni ricevute, con il Regolamento (UE) n. 2020/2196 ha provveduto a cancellare «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» dall'elenco degli Organismo di controllo figurante nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008.

A far data dal 31 dicembre 2020 non potranno essere più importati prodotti biologici controllati e certificati da «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.».

L'allegato IV del Regolamento (CE) 1235/2008 è così modificato:

Il testo relativo a «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» è soppresso.

ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento (UE) n. 2020/2196 è entrato in vigore a partire dal 31 dicembre 2020 (il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 434 del 23/12/2020*).

Le autorizzazioni per il Regno Unito di «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.



«BREXIT: L'ACCORDO TRA IL REGNO UNITO E L'UNIONE EUROPEA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA»

All'interno del nuovo assetto che si è venuto a creare in seguito alla Brexit e in relazione ai nuovi accordi che necessariamente entreranno in vigore tra l'Unione Europea ed il Regno Unito, in data 31 dicembre 2020 è stato pubblicato, sulla G.U.U.E. n. L 444 del 31 dicembre 2020, l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra, che stabilisce accordi preferenziali in diversi settori tra cui l'agricoltura e nello specifico l'agricoltura biologica. L'allegato TBT-4 del suddetto Accordo tratta nello specifico i prodotti biologici.

Sulla base dell'Accordo, c'è un riconoscimento dell'equivalenza tra le norme bio UE e quelle del Regno Unito.

L'articolo 4 (Importazione e immissione sul mercato) stabilisce che la UE accetta i prodotti biologici importati dal Regno Unito purché accompagnati da un certificato di ispezione (COI) e rilasciato da un OdC riconosciuto dal Regno Unito e comunicato alla UE.

«BREXIT: ITER DI AUTORIZZAZIONE PREVISTO PER GLI OPERATORI ITALIANI CHE IMPORTANO PRODOTTI BIOLOGICI DAL REGNO UNITO»

Gli Operatori italiani che importano prodotti biologici dal Regno Unito devono notificare l'inizio della propria attività come "importatori", nonché le variazioni successive alla notifica per l'inserimento del Regno Unito come Paese terzo, tramite il SIB.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'esito positivo dei controlli effettuati dagli OdC e delle verifiche di competenza, chiude il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procede all'iscrizione dell'Operatore nell'Elenco degli importatori.

In conformità alla Legge n. 241/1990, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell'OdC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

Gli importatori ed i primi destinatari, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1482/2016, registrarsi ed utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della commissione, previa validazione delle utenze da parte del MiPAAF, per gestire le importazioni da Paesi terzi ed il rilascio del COI (certificato d'ispezione all'importazione).

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea – Agricoltura e sviluppo rurale – Agricoltura biologica e sul portale Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica – SINAB.

Ne deriva che l'importazione è consentita dalla data di pubblicazione della notifica su SIB, previa comunicazione di arrivo merce importazione effettuata sul sistema e regolare presentazione del certificato elettronico sul sistema Traces ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/2008.



Le comunicazioni preventive di arrivo merce da parte degli importatori, prevista dall'art. 5 del D.M. 8283/2018, devono essere effettuate entro tre giorni antecedenti l'arrivo della partita al punto di ingresso doganale esclusivamente attraverso il modulo "Gestione comunicazioni d'importazione" sul Sistema Informativo Biologico (SIB). Le eventuali rettifiche alla suindicata comunicazione di importazione devono pervenire entro 24 ore antecedenti la data di arrivo della partita.

«BREXIT: LE INDICAZIONI DEL MiPAAF PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI»

Il MiPAAF, con Nota n. 31921 del 22 gennaio 2021, ha reso noto alcune indicazioni utili per gli operatori che intendono importare prodotti biologici dal Regno Unito, necessarie in seguito all'uscita dell'UK dall'UE.

Nello specifico, con la suddetta Nota, il Ministero comunica che nelle more delle tempistiche previste per l'iscrizione nell'elenco degli importatori biologici italiani (*come sopra specificato*), e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, gli Organismi di controllo potranno comunicare al Ministero la lista degli operatori biologici non ancora iscritti all'elenco importatori, ma interessati ad importare prodotti biologici dal Regno Unito.

Gli operatori interessati potranno essere inseriti nell'"*elenco temporaneo importatori biologici per il Regno Unito*", istituito presso l'Ufficio PQAI 1, ai fini della successiva abilitazione degli iscritti all'interno del sistema TRACES e della trasmissione dell'elenco all'Agenzia delle Dogane.

Si specifica, inoltre, che l'iscrizione degli operatori nel suddetto *elenco temporaneo* è subordinata alla contestuale presentazione della prima notifica e/o notifica di variazione per l'inserimento dell'attività di importazione.

Gli importatori iscritti nell'"*elenco temporaneo importatori biologici per il Regno Unito*", non potranno effettuare importazioni da altri Paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito.

Per quanto sopra specificato, tutti gli Importatori controllati dalla QCertificazioni S.r.l., interessati ad importare prodotti biologici dal Regno Unito, sono invitati ad inviare una comunicazione scritta, all'indirizzo lettera@qcsrl.it, esprimendo la propria volontà all'iscrizione nell'"elenco temporaneo importatori biologici per il Regno Unito", istituito presso l'Ufficio PQAI 1, ai fini della successiva abilitazione degli iscritti all'interno del sistema TRACES e della trasmissione dell'elenco all'Agenzia delle Dogane.

